

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4209 del 22/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 intestata a BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4344 del 22/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 intestata a BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali, sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 44726 in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. 00304840374) con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a, come successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-1270 del 02/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/05/2016 con Prot. Com.le 44246;
- determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2019-4021 del 02/09/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/09/2019 con Prot. Com.le 81299;
- determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-1399 del 23/03/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/03/2021 con Prot. Com.le 31984, con la quale l'AUA è stata anche volturata in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. e P.IVA 04984850968) con sede legale a Calderara di Reno (BO) in Via Bazzane n.33;

Atteso che in data 24/06/2021, con PEC acquisita da Arpae al PG/2021/99324 la ditta aveva comunicato la variazione dell'indirizzo della propria sede legale, precisando altresì che la variazione di tale indirizzo non era legata ad un trasferimento ma alla variazione della nomenclatura della strada e che pertanto l'indirizzo aggiornato risulta essere Calderara di Reno (BO) Via Cav. Clementino Bonfiglioli n. 1, invece di Calderara di Reno (BO) in Via Bazzane n.33;

Atteso che con PEC PG/2021/123217 del 06/08/2021 era stato comunicato alla ditta che la variazione della sede legale sopra richiamata non comportava la necessità di procedere al momento all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente e che la stessa sarebbe stata opportunamente riportata in occasione di un futuro aggiornamento della stessa;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA NERA”, l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 28/04/2023, acquisita al Prot. Com.le 54281 e da Arpae al PG/2023/75545 del 02/05/2023, da **BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/05/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/94482, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 01/06/2023 la Ditta ha trasmesso sia la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 70291 e da Arpae al PG/2023/98653;

Visto che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 72067 del 07/06/2023 acquisita da Arpae al PG/2023/99474, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *"(...) Vista l'integrazione P.G. 70291/23 contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del TCA da cui si evince che l'attività svolta in via Mattei, 12 anche con le modifiche apportate rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; Considerato quanto sopra riportato, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 17/08/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali, sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 44726 in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. 00304840374), come successivamente aggiornata e volturata in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. e P.IVA 04984850968), come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la sede legale si intende sostituita con Calderara di Reno (BO), Via Cav. Clementino Bonfiglioli n. 1

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1345 del 21/05/2015 Prot. Prov.le 48190/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via Giovanni XXIII n. 7/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali, sito nel Comune di Forlì, Via E. Mattei n. 12”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 con Atto Prot. Com.le 44726 in favore di BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. 00304840374), come successivamente aggiornata e volturata in favore di **BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. (C.F. e P.IVA 04984850968)**, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **la sede legale si intende sostituita con Calderara di Reno (BO), Via Cav. Clementino Bonfiglioli n. 1.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 21/05/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 1345 del 21/05/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1345 del 21/05/2015 prot. n. 48190/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 P.G.N. 44726, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale DET-AMB-2016-1270 del 02/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 20/05/2016 prot. n. 44246;
- determina dirigenziale DET-AMB-2019-4021 del 02/09/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/09/2019 prot. n. 81299;
- determina dirigenziale DET-AMB-2021-1399 del 23/03/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/03/2021 prot. n. 31984.

Con l'istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede, relativamente alle emissioni in atmosfera, quanto di seguito riportato:

- alla emissione esistente E65 "rettifiche+lavaggi componenti + forno distensione+troncatrice + centro di lavoro + tornio + sbavatrice + lavatrice" e relativi impianti ad essa collegati saranno apportate le seguenti modifiche:
 - inserimento di due nuovi torni, dotati di cassetta filtrante modello VTR1, composto da panni in fibra sintetica con classe di filtrazione G3 per emulsioni;
 - scollegamento di tre macchine per il lavaggio e un forno di distensione;
 - ridenominazione della emissione, a seguito di tali modifiche, in E65 "rettifiche + lavaggio componenti + troncatrice + centro di lavoro + tornio + sbavatrice + lavatrice";
- nuova emissione E65B "lavaggi componenti - trattamenti termici" derivante dalle tre macchine per il lavaggio e dal forno di distensione precedentemente collegati alla emissione E65, come indicato al punto precedente; i macchinari collegati alla nuova emissione mantengono i sistemi di filtrazione di cui erano già dotati (cassette filtranti a rete metallica);
- nuovo punto di emissione E141 "centri di lavoro - robot - sbavatura - lavaggio" derivante dalla realizzazione di una nuova area di lavorazioni meccaniche in sostituzione di un'area dedicata al montaggio dei riduttori, in particolare alla nuova emissione saranno convogliati gli effluenti prodotti da due centri di lavoro, dotati di cassetta filtrante modello VTR1 (panni in fibra sintetica con classe di filtrazione G3 per emulsioni), ed una macchina per il lavaggio;
- nuova emissione E20 "cappa chimica laboratorio sala prove qualità".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- E65 “rettifiche + lavaggio componenti + troncatrice + centro di lavoro + tornio + sbavatrice + lavatrice” - tenuto conto delle precedenti istruttorie, considerato che le tipologie di attività e di inquinanti rimarranno sostanzialmente invariate, si confermano i valori limite e le condizioni già autorizzate per tale emissione. La ditta dovrà effettuare un monitoraggio della emissione, al fine di verificare il rispetto del valore limite in relazione alle modifiche apportate, entro 90 giorni dal rilascio dell'aggiornamento dell'AUA;
- E65B “lavaggi componenti - trattamenti termici” - considerato che trattasi di attività/impianti precedentemente collegati alla emissione E65, si ritiene di applicare a questa emissione il medesimo valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali/nebbie oleose” stabilito per la citata emissione E65. Trattandosi di una nuova emissione, dovranno essere effettuati i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime e successivamente con una periodicità almeno annuale;
- emissione E141 “centri di lavoro - robot - sbavatura - lavaggio” - anche in questo caso, trattandosi di attività/impianti del tutto simili a quelli collegati alla emissione E65, si ritiene di applicare a questa emissione il medesimo valore limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali/nebbie oleose” stabilito per la citata emissione E65. Trattandosi di una nuova emissione, dovranno essere effettuati i tre monitoraggi previsti in fase di messa a regime e successivamente con una periodicità almeno annuale;
- emissione E20 “cappa chimica laboratorio sala prove qualità - tale emissione non è sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In relazione alle comunicazioni di modifica non sostanziale presentate dalla ditta nel periodo intercorso fra l'atto di aggiornamento dell'AUA DET-AMB-2019-4021 del 02/09/2019 e la presente istanza di modifica sostanziale, per le quali, vista le tipologie di modifiche, è stato comunicato l'accoglimento ma non si è ritenuto di aggiornare l'autorizzazione vigente, si ritiene di recepire nel presente Allegato i contenuti di tali comunicazioni, di seguito sintetizzati:

estremi	oggetto	accoglimento
20/02/20 prot. PG/2020/28363	emissione E140 “Rettifiche” - inserimento di una nuova macchina per rettifica “Gleason PS300”, inserimento di alcune macchine in precedenza convogliate alle emissioni E11 (2 stozzatrici e 1 smussatrice) ed E13 (2 rettifiche e 2 stozzatrici)	emissione E140 ridenominata “Rettifiche - smussatrice - strozzatrici”
25/09/2020 prot. PG/2020/138614	emissione E74b “Macchine dentatrici - sbavatrice” - inserimento di una nuova sbavatrice “SBV 16065”	emissione E74b ridenominata “Macchine dentatrici - sbavatrici”
13/01/2021 prot. PG/2021/4660	emissione E11 “Dentatrici + rettifica + tornio + smussatrici” - momentanea sospensione delle macchine Minganti 135 e Minganti	nessuna variazione alla denominazione dell'emissione

	125 con relative cassette filtro, collegamento di una macchina dentatrice COMUR DC 400 AV con relativa cassetta filtro	
17/05/2021 prot. PG/2021/77496 e PG/2021/78085	emissione E35A “Centri di lavoro +torni + lavatrice” – inserimento dei torni Minganti 135 e Minganti 125 con relative cassette filtranti, in precedenza collegati alla emissione E11 “Dentatrici + rettifica + tornio + smussatrici”	nessuna variazione alla denominazione dell'emissione
	emissione E139 “Centri di lavoro + torni + rettifiche + lappatrice + banco collaudo + makino” – inserimento di una nuova postazione di fresatura e relativa cassetta filtrante	emissione E139 ridenominata “Centri di lavoro + torni + rettifiche + lappatrice + banco collaudo + makino + fresatura”
	emissione E16 “Centri di lavoro + lavaggi + cappa idropulitrice + pulizia pezzi lavorazioni meccaniche” – inserimento di una nuova macchina lavapezzi (Lavaggio TEKNOX);	emissione E16 “Centri di lavoro + lavaggi + cappa idropulitrice + pulizia pezzi lavorazioni meccaniche + macchina lavapezzi”
19/01/2022 prot. PG/2022/8258	emissione E65 “Rettifiche + lavaggi componenti + forno distensione + troncatrice + centro di lavoro + tornio + sbavatrice + lavatrice” - dismissione dell'impianto di lavorazioni meccaniche collegato e relativa cassetta filtrante E65 A6, inserimento di un nuovo centro di lavoro e relativa cassetta filtrante E65 A10	emissione E65 ridenominata “Rettifiche + lavaggi componenti + forno distensione + troncatrice + centri di lavoro + tornio + sbavatrice + lavatrice”
25/08/2022 prot. PG/2022/139498	emissione E65 “Rettifiche + lavaggi componenti + forno distensione + troncatrice + centro di lavoro + tornio + sbavatrice + lavatrice” - inserimento di un nuovo tornio e relativa cassetta filtrante E65A11	emissione E65 ridenominata “Rettifiche + lavaggi componenti + forno distensione + troncatrice + centro di lavoro + torni + sbavatrice + lavatrice”

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui alle precedenti versioni dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di

Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1345 del 21/05/2015 prot. n. 48190/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2015 P.G.N. 44726, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale DET-AMB-2016-1270 del 02/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 20/05/2016 prot. n. 44246;
- determina dirigenziale DET-AMB-2019-4021 del 02/09/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/09/2019 prot. n. 81299;
- determina dirigenziale DET-AMB-2021-1399 del 23/03/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 29/03/2021 prot. n. 31984;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/04/2023 P.G.N. 54281, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E20 - CAPPA CHIMICA LABORATORIO SALA PROVE QUALITÀ

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E53 - CUCINA

proveniente da un impianto compreso alla lettera e) punto 1 parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E133 – GAS DI SCARICO IDROPULITRICE

proveniente da impianto compreso alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONI E131, E132 – GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA (80 e 500 kW, a gasolio)

provenienti da un impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto stabilito al punto [3] della Parte III dell'Allegato I al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non si applicano valori di emissione essendo gruppi elettrogeni d'emergenza.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E23 - RICAMBIO NATURALE ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E25 - ESTRATTORE ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E26 - RICAMBIO NATURALE - ARIA AMBIENTE

EMISSIONI E28, E29, E30, E31, E32, E33 - ESTRATTORI ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E79 - ESTRATTORE ARIA AMBIENTE SALA COMPRESSORI

EMISSIONI E81, E82, E83 - ESTRATTORI ARIA AMBIENTE

EMISSIONE E114 - RICAMBIO D'ARIA CONDIZIONATORI CENTRALINE IDRAULICHE

EMISSIONI E115A E B - RICAMBI D'ARIA GRUPPO REFRIGERANTE

EMISSIONI E116, E117, E118 - RICAMBI D'ARIA CENTRALINA IDRAULICA

EMISSIONE E119 - RICAMBI D'ARIA CABINA ELETTRICA

EMISSIONE E120 - RICAMBI D'ARIA GRUPPO REFRIGERANTE

EMISSIONE E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127 - RICAMBIO D'ARIA SALA PROVE

EMISSIONI E128A E B - RICAMBIO D'ARIA SALA POMPE

EMISSIONI E129, E130 - RICAMBIO D'ARIA GRUPPO FRIGO

EMISSIONE E136 - DEPOSITO TEMPORANEO DEI PEZZI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di progettazione, costruzione e commercio di riduttori e motoriduttori epicicloidali **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E5 - SALDATURA

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E6 - PALLINATRICE

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	5	min/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Considerata la durata e la portata dell'emissione, la ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto di abbattimento, affinché siano mantenute nel tempo le sue caratteristiche di funzionamento

EMISSIONE E11 - DENTATRICE + RETTIFICA + TORNIO + SMUSSATRICE

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E12 - BROCCE + LAVATRICI + ASPIRAZIONE FARINA FOSSILE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E13 - DENTATRICI + RETTIFICHE + LAVATRICI + RASATRICE

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	24	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E16 - CENTRI DI LAVORO + LAVAGGI + CAPPA IDROPULITRICE + PULIZIA PEZZI LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

EMISSIONE E18 - TEMPRA

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E24 - FORNO DI DISTENSIONE - REPARTO TEMPRA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopra indicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, dal momento che, tenuto conto del processo produttivo e dell'articolazione delle fasi di lavorazione, si valuta che tale limite venga ampiamente rispettato.

**EMISSIONE E35A - CENTRI DI LAVORO + TORNII + LAVATRICE
EMISSIONE E35B - CENTRI DI LAVORO + TORNII + LAVATRICI**

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E44 - AFFILATURA + LAVAGGIO

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	20	h/g
--------	----	-----

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E65 - RETTIFICHE + LAVAGGIO COMPONENTI + TRONCATRICE + CENTRO DI LAVORO + TORNI + SBAVATRICE + LAVATRICE

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E65B - LAVAGGI COMPONENTI + TRATTAMENTI TERMICI

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E70 - SBAVATRICI

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E74 - MACCHINE DENTATRICI - SBAVATRICE

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E74B - MACCHINE DENTATRICI - SBAVATRICI

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E80 - ESTRATTORE ARIA AMBIENTE + TRONCATRICE

Portata massima	1.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E111 - BANCO MONTAGGIO RIDUTTORI GUSTO

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E112 - ASPIRAZIONE SULL'ASPIRATORE DELLA FARINA FOSSILE

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	0,5	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, visti i tempi di utilizzo dell'emissione.

EMISSIONE E113 - TARGHETTATRICE LASER

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E134 - APPLICAZIONE OLIO PROTETTIVO

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	14	h/g

La Ditta dovrà annotare mensilmente i consumi di oli protettivi (validati dalle relative fatture di acquisto) e i giorni di utilizzo di tali oli sul **registro** di cui al successivo punto 15. Tali consumi non devono essere superiori complessivamente a 1.000 kg/anno.

EMISSIONE E137 - N. 5 FORNI DI RINVENIMENTO + N. 2 RAFFREDDATORI

Portata massima	21.300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione degli autocontrolli periodici, dal momento che, tenuto conto del processo produttivo e dell'articolazione delle fasi di lavorazione, si valuta che tale limite venga ampiamente rispettato.

EMISSIONE E138 - SALDATURA E SMERIGLIATURA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E139 - CENTRI DI LAVORO + TORNII + RETTIFICHE + LAPPATRICE + BANCO COLLAUDO + MAKINO + FRESATURA

Portata massima	11.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E140 - RETTIFICHE + STROZZATRICI + SMUSSATRICE

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE E141 - CENTRI DI LAVORO + ROBOT + SBAVATURA + LAVAGGIO

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

EMISSIONE CT1 - CENTRALE TERMICA STABILIMENTO - CALDAIA 1 (1.892 kW, a metano)
EMISSIONE CT4 - CENTRALE TERMICA STABILIMENTO - CALDAIA 4 (1.892 kW, a metano)

Portata massima	2.300	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE CT6 - CENTRALE TERMICA UFFICI - CALDAIA 6 (450 kW, a metano)

Portata massima	550	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE CT7 - CENTRALE TERMICA STABILIMENTO - CALDAIA 7 (2.000 kW, a metano)

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E46 - CANNA FUMARIA CEMASTIR BROCCIA VARINELLI 120T (91 kW, a metano)

EMISSIONE E47 - CANNA FUMARIA CEMASTIR IS. HEMBRUG (91 kW, a metano)

EMISSIONI E71, E72 - CANNA FUMARIA 2° TRITON LAVAGGIO COMPONENTI

(189 kW cad., a metano)

EMISSIONE E73 - CANNA FUMARIA 2° TRITON LAVAGGIO COMPONENTI (91 kW, a metano)

EMISSIONE E77 - CANNA FUMARIA LAVATRICI CP3 ISOLA HENBRUG-EMAG (91 kW, a metano)

EMISSIONE E78 - CANNA FUMARIA LAVATRICE CP3 BROCCIA KLINK 120T (91 kW, a metano)

Altezza minima	9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E69 - CANNA FUMARIA LAVAGGIO TRITON CDL MCM (189 kW, a metano)
EMISSIONE E75 - CANNA FUMARIA LAVATRICE CP3 ISOLA RETTIFICA GLEASON PHAUTER
(91 kW, a metano)
EMISSIONE E135A - 1° CANNA FUMARIA LAVAGGIO TRITON (189 kW, a metano)
EMISSIONE E135B - 2° CANNA FUMARIA LAVAGGIO TRITON (91 kW, a metano)

Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

3. Per gli impianti termici civili alimentati a metano di cui alle **emissioni CT1 e CT4**, che si configurano come **medi impianti termici civili esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni E65B e E141**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E65B e E141** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E65B e E141** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 9., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio della **emissione E65**, al fine di verificare il rispetto del valore limite alla luce delle modifiche apportate. Entro un mese dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E5, E12, E16, E65, E65B, E70, E74, E74B, E113, E138, E139, E140, E141 e CT7** (con esclusione per l'inquinante "ossidi di zolfo") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Relativamente alle **emissioni E11, E13, E18, E35A, E35B, E44, E80 e E111**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione indicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni che sono sostituiti dal rispetto delle seguenti prescrizioni:
- devono essere installati pressostati differenziali, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento, secondo quanto indicato nel "Quadro riassuntivo dei sistemi di abbattimento primari" datato 03/04/19 allegato alla istanza di modifica di AUA presentata in data 03/04/19;
 - i filtri "a panno/a perdere" dovranno essere integralmente sostituiti con frequenza almeno quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
 - i filtri "a rete/metallici" dovranno essere sostituiti con frequenza almeno quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
 - i dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, sia ordinarie secondo la frequenza indicata ai suddetti punti b) e c) che straordinarie, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 15;
 - dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione degli impianti di abbattimento, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di funzionamento.
12. Relativamente alle emissioni **E12, E65, E70, E74 e E74B** la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite indicati, all'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni, come indicato al punto 10., ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- devono essere installati i pressostati differenziali, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento, secondo quanto indicato nel "Quadro riassuntivo dei sistemi di abbattimento primari" datato 03/04/19 allegato alla istanza di modifica di AUA presentata in data 16/04/19;
 - i filtri "a panno/a perdere" dovranno essere integralmente sostituiti con frequenza almeno

- quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
- c) i filtri “a rete/metallici” dovranno essere sostituiti con frequenza almeno quindicinale e nel caso in cui il pressostato differenziale, ove installato, segnali la necessità di sostituire il filtro prima di tale scadenza;
 - d) i dati relativi alle ispezioni effettuate all’impianto di abbattimento, sia ordinarie secondo la frequenza indicata ai suddetti punti b) e c) che straordinarie, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 15;
 - e) dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione degli impianti di abbattimento, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di funzionamento;
 - f) nel **registro** di cui al successivo punto 15, dovranno essere annotate anche le ispezioni ordinarie e straordinarie effettuate all’impianto di abbattimento ad umido “Blu 12” installato sulla emissione E74.
13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell’attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l’interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 14. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l’obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- a. dare preventiva comunicazione all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell’impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall’ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
14. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell’Autorità di Controllo per tutta la durata dell’autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni, sia ordinarie che straordinarie, effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E11, E13, E18, E35A, E35B, E44, E80 e E111**, così come previsto al precedente punto 11. lettera d);
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni, sia ordinarie che straordinarie, effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E12, E65, E70, E74 e E74B** così come previsto al precedente punto 12. lettera d);
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni ordinarie e straordinarie effettuate

all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E74**, così come previsto al precedente punto 12. lettera f);

- dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di oli protettivi utilizzati per l'attività di cui alla **emissione E134** e i giorni di utilizzo di tali materiali, così come previsto al precedente punto 1.

16. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

17. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato),

riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

18. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

19. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure

scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
 - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
20. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);

	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

21. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita

e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.